



LA NUOVA ETICHETTATURA
ENERGETICA DIRETTIVE ECODESIGN
ED ECOLABEL E PORTALE EPREL
GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

14 MARZO 2022

PRESENTAZIONE

La marcatura CE consente la libera commercializzazione dei prodotti marcati entro il mercato dell'UE. La corretta applicazione delle Direttive Comunitarie applicabili permette di garantire la conformità a tutti gli obblighi che incombono sui fabbricanti (o importatori) in merito ai loro prodotti (o a quelli immessi sul mercato sotto la propria responsabilità). Tra gli altri "Atti comunitari" troviamo il "nuovo" regolamento per l'etichettatura energetica 2017/1369, che sostituisce la Direttiva 2010/30/UE. Il nuovo regolamento introduce molte novità, tra le quali:

-la reintroduzione della scala A-G per l'etichettatura energetica;

-il nuovo database EPREL in cui devono essere caricate le informazioni tecniche legate all'efficienza energetica.

È opportuno "prendere le misure" a queste recenti disposizioni alla luce del loro impatto su una molteplicità di prodotti: dai principali elettrodomestici agli pneumatici, dai display elettronici alle lampadine.

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire gli strumenti base per una corretta applicazione e comprensione degli obblighi legislativi nei confronti dei soggetti che importano, distribuiscono e immettono sul mercato UE prodotti ad uso dei consumatori; fornirà inoltre le informazioni su come interfacciarsi con il portale EPREL. In particolare, verrà trattato l'argomento relativo all'account EU LOGIN, necessario per iniziare a registrare i prodotti nella banca dati EPREL.

DESTINATARI

Il corso si rivolge ai manager, ai responsabili acquisti e qualità prodotto, ai consulenti, alle parti interessate esterne all'organizzazione e a tutti coloro che desiderano aggiornare e integrare la propria competenza nel campo della legislazione comunitaria di prodotto, con specifico riferimento alle nuove disposizioni in materia di etichettature energetiche.

DOCENTI

PAOLO CALVERI - Esperto UNI/CT 016 "Gestione per la qualità e metodi statistici" Ispettore Accredia

GABRIELE DINI CIACCI- Specialista EPREL Consulente e Docente in ambito informatico e tecnologico

La nuova etichettatura energetica
DIRETTIVE ECODESIGN ED ENERGY
LABEL E PORTALE EPREL
Gli obblighi degli operatori economici



Paolo Calveri



Gabriele Dini Ciacci



PRESENTAZIONE PARTECIPANTI ...

□ GIRO VELOCE, magari su:

- Mi occupo di?
- Lavoro in ambito ...
- Ho già avuto a che fare con l'etichettatura energetica ...



CONDIVIDIAMO IL NOSTRO PATTO D'AULA



-Conosciamoci: iniziamo con un giro di presentazione. Ognuno di noi potrà dire di cosa si occupa, in quale ambito lavora, quali aspettative ha rispetto al corso, ecc. (30" circa). Se il corso si svolge da remoto rendiamoci riconoscibili scrivendo il nostro nome e cognome nella nostra finestra di Zoom

-Partecipiamo attivamente e confrontiamoci: il corso è un momento di apprendimento che passa anche dal confronto con il docente e i partecipanti. Facciamo domande, chiediamo chiarimenti, ascoltiamo i contributi di tutti

-Utilizziamo gli strumenti in modo consapevole: se il corso si svolge da remoto teniamo preferibilmente accesa la webcam; silenziamo il microfono quando non stiamo parlando; alziamo la mano per richiedere la parola; usiamo la chat se indicato dal docente. Se il corso si svolge in presenza, alziamo la mano per richiedere la parola

-Stabiliamo insieme le pause e rispettiamo

Evitiamo distrazioni: per quanto possibile, silenziamo il telefono ed evitiamo di leggere mail o messaggi. Durante le pause avremo modo di gestire eventuali urgenze

-Contribuiamo al miglioramento dei corsi UNITRAIN: al termine del corso, compiliamo il questionario di customer satisfaction e forniamo eventuali suggerimenti di miglioramento

-Per il rispetto della privacy di tutti, non ci è permesso effettuare registrazioni audio, video o acquisire screenshot

IL TEAM UNITRAIN SI IMPEGNA A:

-Inviarvi il materiale didattico

-Elaborare ed inviare l'attesto di partecipazione a chi abbia frequentato almeno il 90% dell'ammontare ore del corso

Principali obiettivi del corso:



Il corso si propone di fornire gli strumenti base , applicazione e comprensione degli obblighi legislativi nei confronti dei soggetti che importano, distribuiscono e immettono sul mercato UE prodotti ad uso dei consumatori;

Tra gli altri “Atti comunitari” troviamo il “nuovo” regolamento per l’etichettatura energetica 2017/1369, che sostituisce la Direttiva 2010/30/UE che introduce molte novità, tra le quali la reintroduzione della scala A-G per l’etichettatura energetica e il nuovo database EPREL.

In particolare, verrà trattato l’argomento relativo all’account EU LOGIN, necessario per iniziare a registrare i prodotti nella banca dati EPREL.

OPERATORI ECONOMICI, REGOLE E ATTI UE

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – origine UE

- Link Gazzetta UE: <http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it>

29.12.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 321 E/1

UNIONE EUROPEA

VERSIONI CONSOLIDATE

DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE
ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

OPERATORI ECONOMICI, REGOLE E ATTI UE

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – origine UE

SOMMARIO

TESTO DEL TRATTATO

	Pagina
Preambolo	9
TITOLO I — Disposizioni comuni	10
TITOLO II — Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea	13
TITOLO III — Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio	14
TITOLO IV — Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica	14
TITOLO V — Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune	14
TITOLO VI — Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale	23
TITOLO VII — Disposizioni su una cooperazione rafforzata	31
TITOLO VIII — Disposizioni finali	33

Link:

https://europa.eu/european-union/law/treaties_en

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – aspetti generali

Struttura a 'Pilastri' della Comunità Europea

A differenza della maggior parte delle costituzioni dei paesi che la compongono, **la costituzione dell'UE non è raccolta in un unico documento, ma scaturisce da un insieme di norme e valori fondamentali** ai quali i responsabili debbono imperativamente attenersi.

Tali norme sono contenute principalmente nei **trattati istitutivi o negli atti giuridici emanati** dagli organi della Comunità o derivano in parte anche dalle consuetudini.

Comunità europea

CE

- Unione doganale e mercato interno
- Politica agricola
- Politica strutturale
- Politica commerciale
- Disposizioni nuove o modificate relative a:**
- la cittadinanza dell'Unione
- l'educazione e la cultura
- le reti transeuropee
- la protezione del consumatore
- la sanità
- la ricerca e l'ambiente
- la politica sociale
- la politica d'asilo
- le frontiere esterne
- la politica dell'immigrazione

La politica estera e di sicurezza comune

Politica estera:

- cooperazione, posizioni e azioni comuni
- mantenimento della pace
- diritti dell'uomo
- democrazia
- aiuti ai paesi terzi

Politica

della sicurezza:

- con l'appoggio dell'UEO: questioni inerenti alla sicurezza dell'UE
- disarmo
- aspetti economici dell'armamento
- a lungo termine: quadro europeo della sicurezza

Cooperazione in materia di giustizia e di affari interni

- Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale
- cooperazione di polizia
- lotta contro il razzismo e la xenofobia
- lotta contro la droga e il traffico di armi
- lotta contro il crimine organizzato
- lotta contro il terrorismo
- lotta contro i crimini perpetrati contro l'infanzia e la tratta di esseri umani

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – aspetti generali

PRINCIPIO GENERALE UE

È necessario assicurare che i prodotti che beneficiano della libera circolazione dei beni all'interno della Comunità soddisfino requisiti che offrano un **grado elevato di protezione di interessi pubblici** come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica, assicurando che la **libera circolazione dei prodotti non sia limitata** in misura maggiore di quanto consentito ai sensi della normativa comunitaria di armonizzazione o altre norme comunitarie in materia.



Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – aspetti generali

PRINCIPIO GENERALE UE

E' sempre necessario trovare un compromesso tra:

- tutela del consumatore (regole che provvedono a garantire la sicurezza)
- libera circolazione sui mercati (regole troppo severe e dettagliate rischiano di comprometterla)

OPERATORI ECONOMICI, REGOLE E ATTI UE

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – aspetti generali



Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – aspetti generali

MAGMA NORMATIVO

GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE

1) FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

Costituzione italiana

Leggi nazionali

Leggi regionali

Regolamenti di esecuzione

Usi e consuetudini

Sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale

2) FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

Direttive europee


Regolamenti europei

Decisioni

Sentenze della Corte di Giustizia Europea

3) Norme tecniche (UNI; ISO; EN)

ATTENZIONE QUESTE ULTIME NON SONO LEGGI! Anche perché (Regolamento CE 765/2008): *‘È estremamente difficile adottare norme comunitarie per ogni prodotto esistente o che può essere sviluppato; occorre un contesto legislativo su base ampia di natura orizzontale per disciplinare tali prodotti,...’*



OPERATORI ECONOMICI, REGOLE E ATTI UE

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – aspetti generali

Concetto **Nuovo Approccio**: le LEGGI hanno carattere generale, si DEMANDA alle Norme TECNICHE (anche se facoltative).

Ma le **Norme GIURIDICHE** e le **Norme TECNICHE** sono come un ICEBERG, con PROPORZIONI e TEMPI di AGGIORNAMENTO DIVERSE!



NORME
GIURIDICHE

NORME TECNICHE

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – aspetti generali

INQUADRAMENTO GENERALE della LEGISLAZIONE
COMUNITARIA:

Politica Comunitaria → si fonda su 2 elementi essenziali:

1. **Armonizzazione delle regolamentazioni tecniche** esistenti a livello nazionale (attraverso delle direttive);

2. Principio del **mutuo riconoscimento** (gli Stati membri devono riconoscere reciprocamente i prodotti legalmente messi in commercio negli altri Paesi UE)

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – aspetti generali

INQUADRAMENTO GENERALE della LEGISLAZIONE COMUNITARIA:

Armonizzazione delle regolamentazioni tecniche
esistenti a livello nazionale (attraverso delle direttive)
Focus

Il NUOVO APPROCCIO (→ [Link](#))

In sintesi, 4 principi e 2 condizioni:

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – aspetti generali

INQUADRAMENTO GENERALE della LEGISLAZIONE COMUNITARIA:

4 principi per il NUOVO APPROCCIO:

1. l'armonizzazione legislativa si limita ai requisiti fondamentali in materia di sicurezza (o ad altri requisiti di interesse collettivo) che i prodotti commercializzati devono soddisfare per essere messi in libera circolazione nell'Unione europea;
2. l'elaborazione delle specifiche tecniche di fabbricazione è affidata agli organi competenti in materia di normalizzazione industriale, che terranno conto dello stato della tecnologia;
3. queste specifiche tecniche non avranno carattere obbligatorio. Esse restano norme volontarie;
4. le amministrazioni sono tenute a riconoscere ai prodotti fabbricati conformemente alle norme armonizzate una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali stabiliti dalla direttiva. Qualora il produttore non fabbrichi attenendosi a tali norme, egli sarà tenuto a dimostrare la conformità di tali prodotti ai requisiti fondamentali.

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – aspetti generali

INQUADRAMENTO GENERALE della LEGISLAZIONE
COMUNITARIA:

2 condizioni per il NUOVO APPROCCIO:

1. le norme devono garantire la qualità del prodotto conforme;
2. le autorità competenti devono vigilare sulla sicurezza (o altri requisiti) sul loro territorio. condizione necessaria per assicurare la fiducia reciproca tra Stati membri.



Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – aspetti generali

NORMATIVA ORIZZONTALE E VERTICALE

SICUREZZA PRODOTTI: SISTEMA COMPLESSO!

INTRECCIO TRA:

NORMATIVA ORIZZONTALE ambito generale, Direttiva 2001/95/CE (DGSP) e Codice del Consumo (D. Lgs. 206 del 2005), art. 102 → [link](#)



NORMATIVA VERTICALE ambito specifico, singole Direttive / Regolamenti che approfondiscono un determinato settore.

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – aspetti generali

NORMATIVA ORIZZONTALE E VERTICALE

Inoltre, esistono una ...

... tutela PREVENTIVA e tutela SUCCESSIVA:

Tutela PREVENTIVA: disposizioni volte a garantire il consumatore in una fase precedente all'acquisto (→ obblighi di informazione circa le caratteristiche del prodotto, correttezza dell'informazione pubblicitaria, ecc.);

TUTELA SUCCESSIVA: interviene quando il prodotto dovesse rivelarsi pericoloso dopo la sua immissione sul mercato (→ diverse possibilità di intervento da parte degli operatori economici e delle Autorità; inoltre, è previsto il Risarcimento del Danno, vedi Direttiva 85/374/CEE, [Link](#)).

OPERATORI ECONOMICI, REGOLE E ATTI UE

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – obblighi

RUOLI e DEFINIZIONI: la [Decisione 768 2008](#) (→ [Link](#)) e singole Direttive /
Regolamenti

Operatori Economici:

- FABBRICANTI
- MANDATARI (rappresentanti autorizzati)
- IMPORTATORI
- DISTRIBUTORI

OPERATORI ECONOMICI, REGOLE E ATTI UE

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – Pacchetto Legislativo 2008

QUADRO COMUNE COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI IN UE

Nuovo Quadro Normativo → [LINK New Legislative Framework - NLF](#)

I **Regolamenti** costituiscono un quadro generale di natura orizzontale per la futura normativa sull'armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti e un testo di riferimento per la normativa esistente.

La **Decisione** è stata concepita come un contenitore di principi comuni e disposizioni di riferimento utili per affrontare gli aspetti comuni della legislazione sull'armonizzazione delle norme tecniche.

Regolamenti [764/2008/CE](#) e [765/2008/CE](#)

Decisione [768/2008/CE](#)

Caratteristiche:

- carattere **ORIZZONTALE**;
- tutelano la Libera **circolazione** delle Merci e **salute e sicurezza**.

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici –
Pacchetto Legislativo 2008

Regolamento 764/2008/CE

stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro (**principio del mutuo riconoscimento**).

Definisce meglio **obblighi e diritti di imprese e autorità nazionali**:

- spetta alle autorità nazionali l'onere di provare l'esistenza di uno dei motivi che ostacolano l'immissione in commercio di un prodotto;
- gli operatori economici devono avere la possibilità di ricorrere contro le decisioni degli Stati membri;
- gli Stati membri devono istituire dei "punti di contatto prodotti" a cui gli operatori economici degli altri stati potranno rivolgersi gratuitamente per sapere quali sono le regole tecniche applicabili ad un determinato tipo di prodotto e le eventuali autorizzazioni preventive a cui i prodotti sono soggetti.

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici –
Pacchetto Legislativo 2008

Regolamento 765/2008/CE

Disciplina due aspetti comunque fondamentali per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno:

1. **vigilanza sul mercato**: comunicazione e scambio informazioni – controlli alle frontiere – sistema di allerta (Rapex);
2. **L'accreditamento** degli organismi di certificazione: unico organismo nazionale di accreditamento, indipendente dagli Organismi di Valutazione, operante negli interessi pubblici, sottoposto a sua volta a valutazioni da parte dell'Organismo Europeo. → [Link Accredia](#)

NOTA: nuovo Regolamento UE 2019/1020 ([link](#)):

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2021. Tuttavia, gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 36 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici –
Pacchetto Legislativo 2008

Decisione 768/2008/CE

definisce chiaramente gli obblighi delle diverse tipologie di operatori economici che possono intervenire nel processo che porta all'immissione sul mercato di un prodotto;

definisce le procedure di valutazione della conformità ed i relativi moduli;

stabilisce le condizioni per l'apposizione della marcatura CE, per la redazione della dichiarazione CE di conformità e quelle a cui devono attenersi gli Stati membri per la notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – obblighi

RUOLI e DEFINIZIONI: la Decisione 768 2008 (→ [Link](#)) e il Codice del Consumo

Operatori Economici: sono i **FABBRICANTI**, i **MANDATARI** (rappresentanti autorizzati), gli **IMPORTATORI** e i **DISTRIBUTORI**

Definizione di fabbricante (o produttore, art. 103, comma 1 lett. d - Codice del consumo)

*Il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona **che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto**; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.*

Il **FABBRICANTE**, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, è la figura centrale di riferimento tenuta a mettere sul mercato solo prodotti sicuri (articolo 104 del Codice del consumo).

Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e non vi sia un suo rappresentante stabilito, l'importatore è considerato alla stregua del produttore per quanto riguarda i relativi obblighi.

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – obblighi

I FABBRICANTI:

1. devono assicurarsi che i loro prodotti siano progettati e fabbricati in modo **conforme ai requisiti richiesti**;
2. devono **redigere il fascicolo tecnico** e avviare o far avviare da terzi la procedura di valutazione della conformità; una volta dimostrato, attraverso questa procedura, che il prodotto risponde ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono una **dichiarazione CE di conformità** e appongono la **marcatatura CE**;
3. devono **conservare il fascicolo tecnico e la dichiarazione CE di conformità** per 10 anni (salvo diversa disposizione in direttiva) dalla messa in commercio del prodotto;
4. devono mettere in atto delle procedure in modo da essere certi che la **produzione in serie resti conforme** (attenzione alle eventuali modifiche di progettazione o alle caratteristiche del prodotto e ad eventuali modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità di un prodotto; in tutti i casi in cui è necessario, i fabbricanti effettuano dei test a campione sui prodotti commercializzati,
5. devono riportare sui loro **prodotti un numero identificativo e uno di lotto o di serie** o qualsiasi altro elemento che permetta la loro identificazione; quando la grandezza o la natura del prodotto non lo consentono, le informazioni richieste devono figurare sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto; inoltre, indicare il proprio nome, denominazione sociale (marchio) e indirizzo al quale poter essere contattati (o sul prodotto, o sul l'imballaggio);

... *CONTINUA*...

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – obblighi

I FABBRICANTI:

... *CONTINUA*:

6. Devono riportare tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi;

7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato;

8. Se ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione applicabile prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi, avvisando le autorità degli stati membri nei quali hanno commercializzato i prodotti in questione;

9. Su richiesta delle autorità nazionali, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.


Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – obblighi

I MANDATARI:

Definizione: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità incaricata, attraverso un mandato scritto, di compiere a loro nome atti riguardanti la procedura obbligatoria da seguire.

1. tenere la **dichiarazione CE di conformità e il fascicolo tecnico a disposizione delle autorità** di sorveglianza nazionale per un periodo di 10 anni (salvo diversa disposizione in direttiva);
2. su richiesta delle autorità nazionali competenti, fornire loro tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per dimostrare la conformità del prodotto;
3. **cooperare**, su richiesta delle autorità competenti, **e mettere in atto tutte le misure per evitare i rischi legati ai prodotti** coperti dal loro mandato.

FOCUS



In qualsiasi caso, **l'obbligo di assicurarsi che i prodotti siano progettati e fabbricati in modo conforme ai requisiti previsti e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica, non possono essere delegati al mandatario.**

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – obblighi

GLI IMPORTATORI (chi immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese extra-UE.) hanno l'obbligo GENERALE di immettere sul Mercato solo prodotti conformi).

1. Gli importatori, prima di introdurre sul mercato europeo un prodotto, devono verificare che:

- a. il fabbricante abbia applicato la **procedura di valutazione della conformità appropriata**;
- b. il fabbricante abbia redatto il **fascicolo tecnico**;
- c. il prodotto abbia il o i **marchi di conformità** richiesti;
- d. il prodotto sia accompagnato dai **documenti richiesti**;
- e. **il fabbricante e il prodotto siano identificati**.

Se l'importatore, dopo aver effettuato tali verifiche, ha motivo di ritenere che il prodotto non sia conforme alla normativa di riferimento, non immetterà il prodotto sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme; inoltre, in caso di rischio, informa il fabbricante e l'autorità di controllo;

2. Gli importatori devono indicare sul prodotto il **proprio nome e l'indirizzo** al quale possono essere contattati oppure, quando la grandezza o la natura del prodotto non lo consentono, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto.

3. Gli importatori assicurano che il prodotto sia **accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza** in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto previsto dallo Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato.

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – obblighi

IL DISTRIBUTORE:

1. I distributori, quando introducono un prodotto sul mercato, sono tenuti ad agire con diligenza richiesta per contribuire all'osservanza degli obblighi di sicurezza pertinenti

2. I distributori, prima di immettere un prodotto sul mercato, devono verificare che:

a. il prodotto abbia il o i **marchi di conformità richiesti** e sia accompagnato dai documenti richiesti;

b. il fabbricante, l'importatore e il prodotto siano **identificati**.

Quando un distributore scopre che un prodotto non è conforme, informa il fabbricante o l'importatore e che il prodotto sia reso conforme ai requisiti applicabili per poterlo mettere in commercio.

3. I distributori che ritengono di aver messo in commercio un prodotto non conforme alla legislazione comunitaria applicabile, devono prendere le **misure correttive necessarie per renderlo conforme** o, se necessario, ritirarlo dal mercato e richiamarlo presso gli utilizzatori finali, informando immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri nei quali ha messo in commercio il prodotto, fornendo i dettagli sulla non conformità e le misure correttive adottate.

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – obblighi

II DISTRIBUTORE:

FOCUS

 Tracciabilità del prodotto e definizione del Codice del Consumo ('chiave' **NEGATIVA**):

Il Distributore è qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione **la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti**. È questo il caso del semplice intermediario, del grossista o del dettagliante che si limita ad acquistare un prodotto e a rivenderlo.

Xchè **NEGATIVA**? Perché, qualora l'attività del distributore dovesse incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto, i suoi obblighi e la sue responsabilità sono le stesse previste per il produttore (per es., quando si occupi anche del confezionamento del prodotto, della sua etichettatura con istruzioni d'uso e, più in generale, quando l'attività del distributore incida sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto).

Ribadiamo la **DEFINIZIONE DI PRODUTTORE**: chiunque (anche il distributore) *“si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o altro segno distintivo”*.

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – figure e ruoli in sintesi

Riassumendo FIGURE E RUOLI ...

FABBRICANTE: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

IMPORTATORE: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;

DISTRIBUTORE: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

... Segue ...

OPERATORI ECONOMICI, REGOLE E ATTI UE

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – figure e ruoli in sintesi

... da pag. precedente ... **FIGURE E RUOLI:**

ORGANISMO NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO: l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni (PER ES., ORGANISMO NOTIFICATO IMQ = CE 0051); link NANDO: <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEL MERCATO: un'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;

VIGILANZA DEL MERCATO: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudicano la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse.

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – obblighi

RITIRO E RICHIAMO dei prodotti

... nel caso in cui un prodotto manifesti **possibili rischi per il consumatore** al momento dell'utilizzo o in una fase successiva alla sua commercializzazione, nei limiti delle rispettive attività, produttori, importatori e distributori collaborano con le autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

Art. R1 Decisione 768 2008:

14) «**richiamo**»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

15) «**ritiro**»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della Fornitura.

La Marcatura CE

IL FASCICOLO TECNICO

Le istruzioni d'uso

È molto importante che il fabbricante fornisca assieme al prodotto delle **istruzioni (o indicazioni) d'uso accurate e complete**, possibilmente tradotte in una lingua comprensibile da parte dell'utilizzatore.

In alcune direttive, come ad esempio la Direttiva 2006/42/CE "Macchine", questo obbligo è espressamente previsto ("Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio", allegato I, punto 1.7.4), ma **in generale le istruzioni d'uso svolgono un'importantissima funzione non solo per l'informazione dell'utilizzatore o consumatore, ma anche – da un punto di vista più propriamente legale – come linea di demarcazione della responsabilità tra il fabbricante e altri soggetti** (distributore, installatore, utilizzatore, etc.) che vengono a contatto con il prodotto.

La Marcatura CE

DICHIARAZIONE CE di conformità

... Spetta al FABBRICANTE!

Quando il fabbricante NON ha sede in Europa, l'IMPORTATORE ha la responsabilità di assicurare che il fabbricante abbia ottemperato alle prescrizioni contenute nelle direttive.

Importatore è persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette il prodotto originario di un paese terzo sul mercato comunitario (vedi Decisione 768 del 2008).

La Marcatura CE

DICHIARAZIONE CE di conformità

... quindi ...

Da chi viene apposto?

Il marchio CE viene apposto:

- dal fabbricante;
- eventualmente, dal suo mandatario stabilito nella Comunità (generalmente quando il fabbricante non è stabilito all'interno della Comunità).

NB: qualora l'importatore assicuri l'assemblaggio, l'imballaggio, il trattamento o la marcatura dei prodotti prima dell'impiego in vista della loro immissione sul mercato comunitario a nome suo o allorquando modifichi la destinazione di un prodotto, esso può essere considerato come il fabbricante.

La Marcatura CE

IL FASCICOLO TECNICO

Conformità RES: il Fabbricante redige il Fascicolo Tecnico.

I contenuti del fascicolo tecnico sono specificati nelle singole Direttive / Regolamenti

Esempio dei contenuti per un prodotto elettrico:

- Nome costruttore, indirizzo etc.;
- Descrizione Prodotto;
- Marca e modello;
- Rapporti di Prova (LVD, EMC, ROHS, etc.);
- Disegni Costruttivi, schemi elettrici, foto;
- Elenco componenti;
- Dichiarazioni di Conformità (LVD, EMC , ROHS, etc.);
- Manuale installazione e d'uso e avvertenze di pericolo (italiano per l'Italia).

La Marcatura CE

IL FASCICOLO TECNICO

Questa documentazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti per fini ispettivi per **almeno 10 anni** a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Il fabbricante deve inoltre prevedere le misure necessarie affinché il **processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica e ai requisiti di sicurezza della direttiva.**

La Marcatura CE

... format (Dec. 768/08): **DICHIARAZIONE CE di conformità**

L 218/128	IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	13.8.2008
<p><i>ALLEGATO III</i></p> <p>DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ</p>			
<p>1. N. xxxxxx (identificazione unica del prodotto):</p>			
<p>2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:</p>			
<p>3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell'installatore):</p>			
<p>4. Oggetto della dichiarazione (identificazione di prodotto che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia laddove opportuno):</p>			
<p>5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione:</p>			
<p>6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:</p>			
<p>7. Se del caso, l'organismo notificato ...: (denominazione, numero)... ha effettuato (descrizione dell'intervento)... e rilasciato il certificato:</p>			
<p>8. Informazioni supplementari:</p>			
<p>Firmato in vece e per conto di:</p>			
<p>(luogo e data del rilascio)</p>			
<p>(nome e cognome, funzione) (firma)</p>			

Il sistema Rapex

(Rapid exchange about safety product)



RAPEX

Lo scopo di questo sistema è far sì che le **informazioni sui prodotti pericolosi vengano diffuse rapidamente su tutto il territorio comunitario** e gli interventi sui differenti mercati siano semplificati (ritiro dei prodotti, avviso ai consumatori, richiami, etc.).

Il sistema Rapex riguarda **tutti i prodotti di consumo pericolosi**, esclusi alimenti, prodotti farmaceutici e dispositivi medicali (disciplinati da altre norme) comunitario ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

COLLEGAMENTO DGSP e RAPEX → [DECISIONE 2010/15/UE](#)

Il sistema Rapex

[RAPEX](#) (Rapid exchange about safety product)

Vedi sotto la classificazione dei tipi di rischi ...

Belgium Bulgaria Croatia Cyprus	Risk type Burns Energy consumption Fire
Country of origin ⓘ American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua And Barbuda	Notifying country Poland
Risk type ⓘ Electric shock Electromagnetic disturbance Energy consumption Entrapment Environment Fire	Alert number A11/00059/21
Alert type <input type="text"/>	<p>The distance between the pin plugs of the product and the diameter of the metal elements of the plug are both inadequate, and the product has an input current more than 10% higher than the declared rated current. Consequently, the product consumes more energy than foreseen, leading to the product's overheating. This may increase the risk of fire, and a user could sustain burns when handling the overheated product.</p> <p>The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60950-1.</p>
Product user <input type="text"/>	Category Electrical appliances and equipment
Weekly report ⓘ <input type="text"/>	Product USB charger
	<input type="button" value="Hide details of the product ^"/>
	Description USB charger supplied with a cable.
	Packaging description The product is sold in a coloured cardboard box.
	Brand

OPERATORI ECONOMICI, REGOLE E ATTI UE

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – figure e ruoli in sintesi

Legislazione UE con riferimento alle Notifiche degli Stati Membri
(Direttive e Regolamenti): [LINK](#)

90/385/EEC Active implantable medical devices	PDE
92/42/EEC Hot-water boilers	PDE
93/42/EEC Medical devices	PDE
98/79/EC In vitro diagnostic medical devices	PDE
2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors	PDE
2006/42/EC Machinery	PDE
2009/48/EC Safety of toys	PDE
2010/35/EU Transportable pressure equipment	PDE
Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products	PDE
2013/29/EU Pyrotechnic articles	PDE
2013/53/EU Recreational craft and personal watercraft	PDE
2014/28/EU Explosives for civil uses	PDE
2014/29/EU Simple pressure vessels	PDE
2014/30/EU Electromagnetic compatibility	PDE
2014/31/EU Non-automatic weighing instruments	PDE
2014/32/EU Measuring Instruments Directive	PDE
2014/33/EU Lifts and safety components for lifts	PDE
2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast)	PDE

OPERATORI ECONOMICI, REGOLE E ATTI UE

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – figure e ruoli in sintesi

[2014/53/EU Radio equipment](#) [PDF](#)

[2014/68/EU Pressure equipment](#) [PDF](#)

[2014/90/EU Marine equipment](#) [PDF](#)

[2016/797 on the interoperability of the rail system](#) [PDF](#)

[Regulation \(EU\) 2016/425 Personal protective equipment](#) [PDF](#)

[Regulation \(EU\) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices](#) [PDF](#)

[Regulation \(EU\) 2017/745 on medical devices](#) [PDF](#)

[Regulation \(EU\) 2016/426 Appliances burning gaseous fuels](#) [PDF](#)

[Regulation \(EU\) 2019/945 on unmanned aircraft systems and on third-country operators of unmanned aircraft systems](#)

[Regulation \(EU\) 2016/424 Cableway installations](#) [PDF](#)

[Regulation \(EC\) No 552/2004 - Interoperability of the European Air Traffic Management network](#) [PDF](#)

[Decision 2009/750/EC \(implementing Directive 2004/52/EC\) - Interoperability of Electronic Road Toll Systems](#) [PDF](#)

[Regulation \(EU\) 2019/1009 on EU fertilising products](#)

OPERATORI ECONOMICI, REGOLE E ATTI UE

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – figure e ruoli in sintesi

Legislazione UE, esempio notifiche Reg. 305/2011, [LINK](#)

Bodies

Found : 657

Search criteria :

Legislation : [Regulation \(EU\) No 305/2011 - Construction products](#)

Decisions :

Product family :

[Search](#)

Withdrawn/Expired/Suspended Notifications/NBs are not displayed in this list, you can find them in the Body module under the hyperlink "[Withdrawn/Expired/Suspended Notifications/NBs](#)"

Technical Assessment Bodies (TABs) are members of the European Organisation for Technical Assessment (EOTA)

Body type ▲	Name ▲	Country ▲
▸ TAB	BM Certification	Latvia
▸ TAB	BRE Global Assurance (Ireland) Ltd.	Ireland
▸ TAB	CEMKUT CEMENTIPARI KUTATÓ-FEJLESZTO KFT.	Hungary
▸ TAB	CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY	Poland
▸ TAB	CPC Belgelendirme Muayene ve Deneý Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.	Turkey
▸ TAB	CSTB CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT	France
▸ TAB	Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement	France
▸ TAB	DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK	Germany
▸ TAB	ETA-DANMARK A/S	Denmark
▸ TAB	Element Materials Technology Rotterdam B.V.	Netherlands
▸ TAB	Empa - Swiss Federal Laboratory for Materials Science & Technology, Technical Assessment Body for Construction Products	Switzerland (MRA)
▸ TAB	Eurofins Expert Services Oy	Finland
▸ TAB	FIRES, S.R.O.	Slovakia
▸ TAB	FM Approvals Europe Limited	Ireland
▸ TAB	INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA - ITEC	Spain
▸ TAB	ITEC Divize CST - Centrum stavebního inženýrství	Czech Republic

OPERATORI ECONOMICI, REGOLE E ATTI UE

Ruoli e Responsabilità degli Operatori Economici – figure e ruoli in sintesi

Legislazione UE, esempio notifiche Reg. 305/2011, esempio notifica per STC – Presidenza CS Lavori Pubblici, vedi link a notifica: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=33&ntf_id=283457

Notification

Found : 1

Body :

SERVIZIO TECNICO CENTRALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL.PP.

Via Nomentana, n. 2
00161 ROMA (RM)
Country : Italy

Phone : +39 06 44124101 - +39 06 44124301
Fax : +39 06 44267383

Email : consup.stc@mit.gov.it
Website : www.csip.it

Version(s): [1](#) [2](#) [3](#)

Last approval date : 20/01/2019

Legislations

• Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

[HTML](#)

[PDF](#)

OPERATORI ECONOMICI, REGOLE E ATTI UE

... un video ...

La storia dell'UNIONE EUROPEA! [Storia UE - da yt](#)



UNITRAIN
Conoscere e applicare gli standard

– Via Sannio, 2 – 20137 Milano

02 70024379 - 228



formazione@uni.com



www.uni.com